

(N. 1969)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dei Trasporti  
(MALVESTITI)

di concerto col Ministro *ad interim* del Tesoro  
(VANONI)

e col Ministro degli Affari Esteri  
(DE GASPERI)

NELLA SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1951

Trasporto gratuito di merci  
da parte del « Centre d'entraide internationale aux populations civiles ».

ONOREVOLI SENATORI. — L'unito provvedimento trae origine da una richiesta del « Centre d'entraide internationale aux populations civiles » tendente ad ottenere che i propri trasporti di merci di soccorso effettuati per ferrovia e diretti a popolazioni civili colpite dalla guerra o da altri flagelli siano eseguiti in franchigia.

In considerazione dell'attività benefica che svolge il predetto Ente e in adesione alle raccomandazioni delle Conferenze internazionali della Croce Rossa svoltesi nel 1948 e nel 1949 si è ritenuto, d'intesa con le Amministrazioni del tesoro e degli esteri, di accogliere la formulata richiesta.

L'articolo 1 del proposto disegno di legge prevede, limitatamente all'anno finanziario 1950-51, l'assunzione a carico dello Stato delle spese relative al trasporto delle merci di soc-

corso in arrivo in Italia e in transito sul percorso italiano.

L'articolo 2 stabilisce che le tasse relative ai trasporti di cui trattasi saranno rimborsate integralmente alle Ferrovie dello Stato, dal Ministero del tesoro.

L'articolo 3 precisa che alla copertura dell'importo derivante dai trasporti in questione, da contenere nel limite di 15 milioni, sarà provveduto con riduzione del fondo riserva per spese impreviste del predetto Ministero.

L'articolo 4 stabilisce che qualora l'ammontare dei trasporti eseguiti superasse l'importo previsto di 15 milioni, l'eccedenza dovrà essere corrisposta dal « Centre d'entraide internationale aux populations civiles ».

L'articolo 5 autorizza il Ministro del tesoro ad apportare le necessarie variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

Sono assunte a carico dello Stato, per lo esercizio finanziario 1950-51, le spese relative al trasporto ferroviario di merci in arrivo in Italia e in transito sul percorso italiano, destinate gratuitamente al « Centre d'entraide internationale aux populations civiles » e da questo alle popolazioni dei paesi vittime della guerra.

## Art. 2.

Le spese di cui all'articolo 1 saranno rimborsate integralmente dal tesoro all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, in base ai conti di debito presentati mensilmente dall'Amministrazione ferroviaria medesima.

## Art. 3.

Alla spesa derivante dalla presente legge prevista per un importo non superiore in lire 15 milioni, sarà fatto fronte con riduzione di pari importo del fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto al capitolo 419 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo esercizio 1950-51.

## Art. 4.

Qualora l'ammontare dei trasporti eseguiti superasse l'importo di lire 15 milioni, di cui all'articolo 3, l'eccedenza farà carico al « Centre d'entraide internationale aux populations civiles ».

## Art. 5.

Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.